



## IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE NON ESCLUDE LA VINCOLATIVITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La norma di cui al comma 1 bis dell'art. 653 c.p.p., in quanto espressione del principio di immutabilità del fatto definitivamente acclarato nel giudizio penale, non consente, in sede disciplinare, una disapplicazione, anche parziale, della sentenza penale irrevocabile di condanna, la cui efficacia vincolante, sul piano dell'apprezzamento disciplinare della condotta dell'incolpato, permane anche all'esito del superamento della pregiudizialità penale, operato dalla L.P. in vigore, non rinvenendosi in tale superamento ragioni che possano far ritenere eliminata o affievolita l'efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento disciplinare.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

---

## SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EX ART.444 CPP E GIUDIZIO DISCIPLINARE

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp, al pari della sentenza penale di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'incolpato. Al giudice disciplinare è rimessa esclusivamente la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 13 del 27 gennaio 2021

---

## MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COMPARSА CONCLUSIONALE - INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - SUSSISTENZA ILLECITO DISCIPLINARE ANCHE IN PRESENZA DI UN DANNO TRASCURABILE.

Il professionista che omette di depositare la comparsa conclusionale e il fascicolo di parte in un giudizio da lui patrocinato si rende responsabile di inescusabile violazione degli interessi del proprio assistito, anche quando tale omissione abbia comportato al cliente un danno trascurabile, secondo le asserzioni dell'incolpato. *(Nel caso di specie il difensore aveva ommesso, in un giudizio di opposizione ad esecuzione forzata, di depositare il fascicolo di parte, precedentemente ritirato, e la comparsa conclusionale).*

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 12 del 27 gennaio 2021

---

## TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice disciplinare deve tener conto della complessiva condotta dell'incolpato, in particolare della gravità dei relativi comportamenti prolungati nel tempo, della piena consapevolezza violativa di norme di rilevanza disciplinare, del relativo grado di intensità e della correlata grave lesione dell'immagine della professione, nonché del discutibile inerte atteggiamento difensivo

dell'incolpato, potendo tali comportamenti, nel loro complesso, essere valutati dal giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 20 del 19 maggio 2020